SENTENZA N. 182/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73489** del registro di segreteria, depositato in data 24.1.2022 da **(omissis)** nato (omissis) elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antonio De Rosa, C.F.: DRSNTN61M16F839S, sito in Afragola (NA), alla via Giacomo Leopardi nr. 36, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi, ex artt. 133 e 134 c.p.c., al n. di fax 08119252760, cell.3496655859, indirizzo PEC: derosantoniolegal@pec.it- email: studiolegaleavvderosantonio@gmail.com.

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, c.f. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Vincenzo Di Maio (C.F. DMIVCN62E28E131B; Pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti per atto Notaio dott. Paolo Castellini in Roma, rep. n. 80974 del 21.07.2015, racc. n. 21569, e con i suddetti difensori elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

PER

ottenere il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico per l'effetto dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 54 del DPR 1092/1973, di cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza 1/2021/QM hanno fornito una innovativa interpretazione con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari e forze di polizia unitamente alla Circolare nr. 199 del 29 dicembre 2021 dell'INPS, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 20.3.2024 l'avv. Antonio De Rosa per parte ricorrente e l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS;

RITENUTO IN FATTO

Parte ricorrente, arruolatosi nella Guardia di Finanza in data 15/1/1984, è in quiescenza dal 1.2.2021 con sistema di calcolo pensionistico di tipo MISTO (retributivo e contributivo). Alla data del 31/12/1995 ha maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici pari ad anni 16 e mesi 6. Al ricorrente è stata attribuita, per la parte retributiva, l'aliquota pensionabile prevista dall'art. 44 del T.U. 1092/1973 in luogo di quella indicata dall'art. 54 del citato T.U. Pertanto, con atto di diffida, ha chiesto all'INPS resistente il ricalcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art 54 del T.U. 1092/1973 relativamente alla parte di pensione conseguita in quota retributiva; oltre interessi e rivalutazione.

In data 27.2.2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere: infatti, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Riunite di Codesta Ecc.ma Corte attraverso la pronuncia n. 1/2021-QM-Pres-Sez, l'INPS ha emanato la Circolare n.107/21,

con la quale ha stabilito che gli uffici avrebbero provveduto a riliquidare d'ufficio le pensioni dei soggetti che si trovavano nelle condizioni individuate nella sentenza. Nell'allegata relazione amministrativa il funzionario INPS della Sede di Caserta, ha affermato che la Sede INPS di Caserta ha provveduto, in applicazione della richiamata Circolare, a ricalcolare la pensione del ricorrente. Allegava: determina di ricalcolo della pensione e cedolino della rata di giugno 2022 con corresponsione degli arretrati. Dal raffronto con il cedolino di pensione del mese di maggio 2022 si ricava che la pensione è aumentata da € 2.940,56 a € 3.084,75. Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS, del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di giurisprudenza appena risolto.

All'udienza del 20.3.2024 parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere con condanna alle spese; l'INPS aderiva alla richiesta chiedendo la compensazione delle spese per il contrasto giurisprudenziale.

Il giudizio è quindi passato in decisione mediante pubblica lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva preliminarmente questo Giudicante che *"anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (…) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano*

conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)". (Cass. civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Come si è detto, l'INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento con il quale il trattamento pensionistico del ricorrente è stato riliquidato, in conformità alla domanda odiernamente azionata, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per anno in relazione alle anzianità di servizio utili maturate al 31.12.1995, formulando istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La corretta rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente è dimostrata, altresì, dalla nota presente a pagina 1 del provvedimento di riliquidazione, citato nella premessa in fatto. Nel caso di specie, poi, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere: pertanto, l'adesione di parte ricorrente unitamente alla corretta applicazione da parte dell'INPS delle indicazioni

fornite dalle SS.RR. e dalla circolare INPS n. 107/2021, consente a questo Giudice di pervenire a declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere circa la riliquidazione della pensione in conformità ai dettami delle SS.RR. che con la sentenza n. 1/2021 hanno chiarito le linee applicative dell'art. 54 DPR 1092/1973.

C. Riguardo le spese del giudizio, se ne statuisce la compensazione, in ragione dei contrasti giurisprudenziali precedentemente riscontrabili nella materia de qua, che hanno trovato soluzione soltanto con la decisione n. 1/2021/QM delle SS.RR.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 20.3.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 25.03.2024

Il Direttore della segreteria

Sig. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente